



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CELEBRAZIONE DEI  
MATRIMONI E PER LA  
COSTITUZIONE DELLE  
UNIONI CIVILI**



*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29 novembre 2021*

## INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luoghi di celebrazione/costituzione

Art. 4 – Calendario e orari di celebrazione matrimoni o costituzione di unioni civili

Art. 5 - Organizzazione del servizio

Art. 6 – Prescrizioni per l'utilizzo dei locali

Art. 7 – Matrimonio / Unione Civile con l'ausilio di un interprete

Art. 8 – Trattamento dati

Art. 9 – Applicazione

Art. 10 – Disposizioni finali

## **Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione per la celebrazione dei matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sul territorio comunale, in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 84 e seguenti del codice civile, del Regolamento sull'ordinamento dello Stato Civile D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ed alle Circolari attuative ed esplicative del Ministero dell'Interno, nonché della Legge 20 maggio 2016, n. 76 e regolamenti attuativi.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionale garantita.

## **Art. 2 – Funzioni**

1. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile è un'attività istituzionale riconosciuta al Sindaco quale Ufficiale di Governo e alle persone dallo stesso delegate ai sensi dell'art. 1 del DPR 396/2000.

3. L'Ufficiale di Stato Civile deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del DPR 396/2000 ed è fatto divieto di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

## **Art. 3 – Luoghi di celebrazione/costituzione**

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili avvengono, di norma, nella Sala del Consiglio Comunale o nei locali dell'Ufficio dello Stato Civile, (in questo caso unicamente in orario di servizio, alla presenza dei soli testimoni) o in altri spazi idonei posti nel palazzo comunale.

2. La Giunta Comunale, in caso di inagibilità o non disponibilità dei locali di cui al comma 1, individua, per le finalità di cui al presente regolamento, strutture alternative site in altri immobili di proprietà comunale.

3. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 396/2000 il Comune può istituire, con apposito atto di Giunta Comunale da trasmettere al Prefetto, uno o più uffici separati dello Stato Civile presso siti che, in ragione della propria importanza estetica, storica o ambientale, abbiano anche una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico. Tali uffici separati devono essere comunque nella disponibilità del Comune con carattere di ragionevole continuità territoriale e temporale.

5. Quando le parti, o uno di essi, per infermità o altro impedimento giustificato, sono nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, la celebrazione al di fuori della casa comunale e dei luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dagli artt. 101 e 110 del Codice Civile e dalla Legge 76/2016. In questo caso l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce, con l'assistenza del Segretario Comunale e alla presenza di quattro testimoni, nel luogo in cui si trovano le parti impedito.

#### **Art. 4 – Calendario e orari di celebrazione matrimoni o costituzione di unioni civili**

1. I matrimoni civili sono celebrati e le unioni civili sono costituite, di norma, dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in orario di servizio dell'Ufficio dello Stato Civile.
2. La celebrazione o costituzione al di fuori dell'orario di servizio potrà avvenire nei giorni ed orari stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.
3. In caso di richiesta di celebrazione o costituzione al di fuori dell'orario di servizio o nei luoghi di cui al precedente art. 3, comma 3, potrà essere previsto un contributo da parte degli utenti previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale per la determinazione delle tariffe.
4. Le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni delle unioni civili sono comunque sospese in occasione delle seguenti giornate (festività, ricorrenze civili o religiose):  
1 e 6 gennaio, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 10 agosto, 15 agosto, 1° novembre, 8 – 24 – 25 - 26 – 31 dicembre.
5. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili non vengono inoltre effettuate il venerdì ed il sabato antecedente a consultazioni elettorali, nonché la domenica giorno delle votazioni ed il lunedì successivo; nel caso il voto sia previsto anche per la giornata del lunedì sono sospese le celebrazioni/costituzioni anche nella giornata del martedì successivo.

#### **Art. 5 - Organizzazione del servizio**

1. L'Ufficio competente all'organizzazione della cerimonia di celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili è l'Ufficio dello Stato Civile, che si potrà avvalere della collaborazione di personale appartenente ad altri servizi comunali, che, messo a disposizione su richiesta del responsabile dei Servizi Demografici, opererà con il coordinamento di quest'ultimo, quando necessario.
2. La visita delle sale e dei luoghi di pertinenza comunale potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da concordare con l'Ufficio dello Stato Civile.
3. La richiesta di prenotazione della sala comunale per la celebrazione del matrimonio o costituzione di unione civile, potrà essere presentata dagli interessati all'Ufficio dello Stato Civile, al momento della formazione del processo verbale per le pubblicazioni di matrimonio o per la richiesta di costituzione di unione civile.
4. Nel caso di matrimonio su delega, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, la richiesta di prenotazione dei locali dovrà essere presentata all'Ufficio dello Stato Civile di norma entro 30 giorni lavorativi precedenti la data scelta.

5. La prenotazione di locali diverrà effettiva a seguito della comunicazione di disponibilità per la data scelta dagli interessati, da parte dell'ufficio dello stato civile, ed a seguito del pagamento della tariffa eventualmente prevista.

6. La prenotazione dei locali non può essere effettuata per matrimoni/unioni civili che si intendono celebrare oltre 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

7. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato per cause imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte dagli interessati, mentre, nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia ascrivibile alle parti richiedenti.

8 – Qualora nella data scelta per la celebrazione/costituzione l'area di circolazione limitrofa alla sede comunale sia inibita al traffico veicolare a seguito di ordinanza, occorrerà contattare preventivamente la Polizia Locale per l'eventuale autorizzazione, se possibile, per l'accesso all'area di circolazione chiusa del solo veicolo dei nubendi o delle parti dell'unione civile.

#### **Art. 6 – Prescrizioni per l'utilizzo dei locali**

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o i luoghi concessi dove si svolgerà la cerimonia, con addobbi vari anche floreali, curandone la tempestiva rimozione al termine della stessa.

2. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito ed agli uffici comunali. Ogni connesso eventuale onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuto, risulta a totale carico dei nubendi o delle parti di unione civile

2. Gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la cerimonia.

3. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità legata all'uso improprio del luogo concesso per la cerimonia e alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

4. Per ragioni di sicurezza e di decoro è vietato lanciare riso, coriandoli, petali di fiori ed altri segni beneauguranti sia all'interno della sala che all'interno dell'edificio nel quale viene celebrato il matrimonio o costituita l'unione civile; tale lancio è consentito, quale segno beneaugurante, esclusivamente all'esterno dell'uscita del palazzo comunale.

5. I partecipanti sono invitati a mantenere atteggiamenti decorosi e rispettosi del luogo in cui si svolge la cerimonia.

6. Nel caso si verificano danni al luogo concesso per la cerimonia, la quantificazione degli stessi, fatta salva la diretta identificazione del responsabile, è addebitata ai richiedenti.

### **Art. 7 – Matrimonio / Unione Civile con l'ausilio di un interprete**

1. Come disposto dall'art. 66 del DPR 396/2000, nella ipotesi in cui gli sposi non conoscono la lingua italiana, nonché in quelle in cui sono sordi, muti, o comunque impediti a comunicare, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere agli sposi le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.

2. Nella ipotesi in cui la parte dell'Unione civile non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12 della Legge 20 Maggio 2016 n. 76 e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.

3. Nel caso i nubendi o le parti delle unioni civili, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana.

4. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i nubendi o le parti dell'unione civile stessi.

5. L'interprete, come sopra individuato, munito di un documento di identità in corso di validità, dovrà presentarsi all'Ufficio di Stato Civile al momento della pubblicazione, insieme ai nubendi o costituendi, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento. L'interprete, che assume l'incarico al momento della pubblicazione, dovrà presentarsi anche il giorno di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile.

6. Nei casi di cui al comma 1, 2 e 4, l'Ufficiale dello Stato Civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione dell'unione civile.

### **Art. 8 – Trattamento dati**

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali necessari per lo svolgimento della cerimonia è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - D.Lgs. n. 196/2003).

## **Art. 9 – Applicazione**

1. L'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento non interferisce in alcun modo con la normativa vigente in materia di Stato Civile, né con altre disposizioni legislative e regolamentari ad essa collegate.

## **Art. 10 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, in particolare al Codice Civile, al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i., alla legge 20 maggio 2016, n. 76 e decreti attuativi D.Lgs. 19 maggio 2017, nn. 5-6-7, al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022, a seguito dell'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.